

Il Giudice Sportivo Nazionale

Vista la segnalazione del Presidente della ASD Bocciofila Catanzarese con la quale ha chiesto l'annullamento dell'incontro Serie A2 girone 2 del 14/2/2026 tra Bocciofila Catanzarese e G.B. Città di Acri:

Esaminata, in particolare, la contestazione della errata ascrizione al signor Stumpo Francesco della qualifica di dirigente accompagnatore;

Effettuati accertamenti, ritenuto all'esito procedibile il ricorso.

Ritenuto che le circostanze evidenziate integrino violazione del vigente regolamento A2 Raffa, art. 47.

Considerato che il Giudice Sportivo applica le sanzioni individuate nell'art. 47 adeguandole alle circostanze emerse nel procedimento.

Tutto ciò premesso

visto l'art. 13 RGDS FIB, visto il Regolamento Serie A/2 Raffa :

DISPONE

E' annullato l'incontro del 14 Febbraio 2026 tra ASD Bocciofila Catanzarese e G.B. Città di Acri;

DECRETA

La sconfitta a tavolino della G.B. Città di Acri, punteggio 0-8, assegnati tre punti alla Bocciofila Catanzarese

La presente sentenza è ricorribile **unicamente** nelle forme e tempi previsti dal RGDS Giustizia FIB.

Roma 24/2/2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

(Avv. Vincenzo Maria Fargione)